



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DELLA SINDACA**

**ATTO N. ORD 291 DEL 29/08/2025**

**OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA ASIAGO CIV. 7 INT. 13 E INTERDIZIONE DI UNA CAMERA DELL'INT. 17, CAUSA DANNI DA INCENDIO.**

**La Sindaca**

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**Premesso che:**

- in data 23/08/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva la nota dei Vigili del Fuoco relativa all'incendio avvenuto presso l'interno 13 del civico 7 di Via Asiago (prot. 0414369.E del 25/08/2025). Nella nota sopracitata i Vigili del Fuoco indicavano le seguenti disposizioni:

- sgombero dell'interno 13 per danni da incendio;
- interdizione della camera soprastante alla stanza interessata dall'incendio (altra U.I.);

- in data 25/08/2025, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha provveduto ad esperire un sopralluogo presso il civico 7 di Via Asiago. In sede di sopralluogo non è stato possibile accedere all'interno 13 per verificarne le condizioni; si sono comunque notati danni da fumo nel vano scale condominiale nei pressi della porta di accesso all'U.I;

- personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha effettuato un sopralluogo presso gli interni soprastanti 17 e 18 (U.I. comunicanti tra loro) e ha potuto constatare danni da fumo sul pavimento della stanza soprastante la camera interessata dall'incendio;

- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, in forza della nota dei Vigili del Fuoco prot. 0414369.E del 25/08/2025, si è confermato - ai

Documento sottoscritto digitalmente

sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato - quanto disposto dai Vigili del Fuoco in occasione del pronto intervento ed in particolare:

- lo sgombero dell'interno 13 al civico 7 di Via Asiago per danni da incendio;
- l'interdizione della camera all'interno 17 soprastante alla stanza interessata dall'incendio per danni da incendio al solaio;

**Considerato che** all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 25/08/2025 – rif. prot. 0416775.I del 26/08/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

**Dato atto** delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

**Dato atto che** del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 0415315.U del 25/08/2025;

**Considerato altresì che:**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**ORDINA**

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 25/08/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità - e con la nota prot. 0415315.U del 25/08/2025 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso causa incendio - fino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato alla professione – per:

- l'interno 13 al civico 7 di Via Asiago per danni da incendio;
- la stanza soprastante la camera interessata dall'incendio presso l'interno 17 per danni da incendio al solaio.

## DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valbisagno - ed al Municipio 3 Bassa Valbisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO  
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*